
Facultades especiales para la dimisión del estado clerical. 30 de enero de 2009*

CONGREGACIÓN PARA EL CLERO

Dal Vaticano, 18 aprile 2009

Prot. N. 2009 0556

A tutti gli Eminentissimi ed Eccellentissimi Ordinari

Loro Sedi

Eminenze/Eccellenze Reverendissime,

Il data 30 gennaio scorso questa Congregazione ha ricevuto dal Sommo Pontefice alcune facoltà che, in questa Lettera circolare, si intendono presentare a tutti gli Ordinari alla luce degli autentici intenti che, con esse, ci si prefigge di perseguire.

Il vivo desiderio di contribuire ad onorare la missione e la figura dei sacerdoti che, in questo periodo diffusamente connotato dalla secolarizzazione, sono gravati dalla fatica di dover pensare ed agire controcorrente per fedeltà alla propria identità e missione, nell'intento anche di andare incontro alle necessità dei Successori degli Apostoli nel loro quotidiano impegno per conser-

* Versión italiana tomada de www.vatican.va.

vare e promuovere la disciplina ecclesiastica a beneficio dell'intero Corpo ecclesiale, ha mosso questa Congregazione a trasmettere la presente lettera destinata a tutti gli Em.mi ed Ecc.mi Ordinari.

1. Il sacerdozio ministeriale ha la sua radice nella successione apostolica, ed è dotato di una potestà sacra¹, la quale consiste nella facoltà e nella responsabilità di agire in persona di Cristo Capo e Pastore². In tale prospettiva «La dimensione missionaria del presbitero nasce dalla sua configurazione sacramentale a Cristo Capo: essa porta con sé, come conseguenza, un'adesione cordiale e totale a quella che la tradizione ecclesiale ha individuato come l'*apostolica vivendi forma*. Questa consiste nella partecipazione ad una "vita nuova" spiritualmente intesa, a quel "nuovo stile di vita" che è stato inaugurato dal Signore Gesù ed è stato fatto proprio dagli Apostoli (...) Certamente, la grande tradizione ecclesiale ha giustamente svincolato l'efficacia sacramentale dalla concreta situazione esistenziale del singolo sacerdote, e così le legittime attese dei fedeli sono adeguatamente salvaguardate. Ma questa giusta precisazione dottrinale nulla toglie alla necessaria, anzi indispensabile, tensione verso la perfezione morale, che deve abitare ogni cuore autenticamente sacerdotale»³. Pertanto, in mezzo al gregge loro affidato, i presbiteri sono chiamati a prolungare la presenza di Cristo, unico e sommo pastore, attualizzando il suo stile di vita e facendosi quasi sua trasparenza⁴: ecco il vero punto di forza, fra l'altro, di ogni pastorale vocazionale, che è costituita dalla coerente testimonianza della propria consacrazione, alimentata dalla preghiera e dalla penitenza.

¹ Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, nn. 10, 18, 27, 28; Decr. *Presbyterorum Ordinis*, 2, 6; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, nn. 1538, 1576.

² Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. post-sinodale *Pastores dabo vobis* (25 marzo 1992), n. 15: *AAS*, 84 (1992), pp. 679-681; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 875; CONGREGAZIONE PER IL CLERO, PONTIFICIO CONSIGLIO PER I LAICI, CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, Istruzione su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei Sacerdoti *Ecclesiae de mysterio* (15 Agosto 1997): *AAS*, 89 (1997), pp. 860 ss.

³ BENEDETTO XVI, Allocuzione ai partecipanti alla Plenaria della Congregazione per il Clero (16 marzo 2009).

⁴ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esort. Ap. Post-Sinodale *Pastores dabo vobis* (25 marzo 1992), n. 15: *l.c.* pp. 679-681.

2. Tutto ciò è particolarmente importante per comprendere la motivazione teologica del celibato sacerdotale, poiché la volontà della Chiesa, al riguardo, trova la sua ultima motivazione nel legame di speciale convenienza che il celibato ha con l'Ordinazione sacerdotale, che configura il sacerdote a Gesù Cristo Capo e Sposo della Chiesa. La Chiesa, come Sposa di Gesù Cristo, vuole essere amata dal sacerdote nel modo totale ed esclusivo con cui Gesù Cristo Capo e Sposo l'ha amata. Il celibato sacerdotale, allora, è dono di sé in e con Cristo alla sua Chiesa ed esprime il servizio del sacerdote alla Chiesa in e con il Signore⁵. Perciò la Chiesa ha ribadito nel Concilio Vaticano II e ripetutamente nel successivo Magistero Pontificio la «ferma volontà di mantenere la legge che esige il celibato liberamente scelto e perpetuo per i candidati all'ordinazione sacerdotale nel rito latino»⁶. Il celibato sacerdotale, così come –più in generale– il celibato apostolico, è un dono che la Chiesa ha ricevuto e vuole custodire, convinta che esso è un bene per se stessa e per il mondo⁷. A tal proposito il can. 277 CIC dispone: «§ 1. I chierici sono tenuti all'obbligo di osservare la continenza perfetta e perpetua per il regno dei cieli, perciò sono vincolati al celibato, che è un dono particolare di Dio mediante il quale i ministri sacri possono aderire più facilmente a Cristo con cuore indiviso e sono messi in grado di dedicarsi più liberamente al servizio di Dio e degli uomini. § 2. I chierici si comportino con la dovuta prudenza nei rapporti con persone la cui familiarità può mettere in pericolo l'obbligo della continenza oppure suscitare lo scandalo dei fedeli. § 3. Spetta al Vescovo diocesano stabilire norme più precise su questa materia e giudicare sull'osservanza di questo obbligo nei casi particolari».

3. Il Vescovo ha, tra l'altro, il dovere di ricordare l'obbligo dei presbiteri, liberamente assunto al momento stesso dell'ordinazione, di osservare la perfetta e perpetua continenza per il regno dei cieli. E più in generale il Vescovo deve sempre vigilare perché il presbitero sia fedele nell'espletamento dei propri doveri ministeriali (cfr. cann. 384 e 392). Infatti «I vescovi reggono le Chiese particolari, come vicari e delegati di Cristo, col consiglio, la persuasio-

⁵ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esort. Ap. Post-Sinodale, *Pastores dabo vobis* (25 marzo 1992), n. 29: *I.c.* p. 704.

⁶ *Ibid.*; cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decr. *Presbyterorum Ordinis*, n. 16; PAOLO VI, Lett. Enc. *Sacerdotalis coelibatus* (24 giugno 1967), n. 14: *AAS*, 59 (1967), p. 662; *C.I.C.*, can. 277, § 1.

⁷ Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Direttorio per il ministero e la vita dei Presbiteri *Tota Ecclesia* (31 gennaio 1994), pp. 57-60.

ne, l'esempio, ma anche con l'autorità e la sacra potestà»⁸. Fra essi e i loro presbiteri esiste una *communio sacramentalis* in virtù del sacerdozio ministeriale o gerarchico, che è partecipazione all'unico sacerdozio di Cristo⁹.

Certamente il vincolo di subordinazione dei presbiteri al Vescovo riguarda l'ambito dell'esercizio del ministero proprio che essi devono svolgere in comunione gerarchica con il proprio Vescovo. Il rapporto intercorrente tra il Vescovo e i suoi presbiteri, sotto il profilo giuridico, è irriducibile sia al rapporto di subordinazione gerarchica di diritto pubblico nel sistema giuridico degli stati, sia al rapporto di lavoro dipendente tra datore di lavoro e prestatore di opera¹⁰. Talvolta non manca chi in alcuni organismi della società civile fraintenda il rapporto intercorrente fra il chierico e il Vescovo non cogliendolo nel suo legame, che è sacramentale, e presentandolo come quello che esiste fra un qualsiasi dirigente di azienda e i propri «impiegati».

In tale quadro «poiché deve difendere l'unità della Chiesa universale, il Vescovo è tenuto a promuovere la disciplina comune a tutta la Chiesa e perciò a urgere l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche» (can. 392, § 1 CIC) e deve vigilare affinché non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica (cfr. can. 392, § 2 CIC).

Infatti il Vescovo diocesano deve seguire con particolare sollecitudine i presbiteri, anche tutelando i loro diritti (cfr. can. 384). La larghissima maggioranza dei sacerdoti vive serenamente, nel quotidiano, la propria identità e svolge fedelmente il proprio ministero, ma «nei casi in cui si verificano situazioni di scandalo, specie da parte dei ministri della Chiesa, il Vescovo deve essere forte e deciso, giusto e sereno nei suoi interventi. In tali deplorabili casi, il Vescovo è tenuto ad intervenire prontamente, secondo le norme canoniche stabilite, sia per il bene spirituale delle persone coinvolte, sia per la riparazione dello scandalo, sia per la protezione e l'aiuto alle vittime»¹¹. In questo contesto, anche la pena eventualmente comminata dall'autorità ecclesiastica

⁸ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 27.

⁹ Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decr. *Presbyterorum ordinis*, n. 7; GIOVANNI PAOLO II, Esort. Ap. Post-Sinodale *Pastores gregis* (16 ottobre 2003), n. 47: *AAS*, 96 (2004), pp. 887-888.

¹⁰ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Nota esplicativa *Elementi per configurare l'ambito di responsabilità canonica del Vescovo diocesano nei riguardi dei presbiteri incardinati nella propria diocesi e che esercitano nella medesima il loro ministero* (12 febbraio 2004): *Communicationes*, 36 (2004), pp. 33-38. Cfr. inoltre SACRA CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Dichiarazione *Quidam episcopi* (8 marzo 1982): *AAS*, 74 (1982), pp. 642-645.

¹¹ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi *Apostolorum Successores* (22 febbraio 2004), n. 44.

«va vista come strumento di comunione, cioè come mezzo di recupero di quelle carenze di bene individuale e di bene comune, che si sono rivelate nel comportamento antiecclesiale, delittuoso e scandaloso, dei membri del popolo di Dio»¹².

Bisogna precisare, comunque, che il presbitero diocesano gode di uno spazio di autonomia decisionale sia nell'esercizio del ministero che nella sua vita personale e privata. In tale ambito egli risponderà personalmente degli atti che riguardano la sua vita privata e anche di quelli compiuti nell'esercizio del ministero. Quindi il Vescovo non potrà essere ritenuto giuridicamente responsabile degli atti compiuti dal presbitero diocesano trasgredendo le norme canoniche, universali e particolari. Tale principio, che è da sempre patrimonio della Chiesa, comporta, fra l'altro, che l'azione delittuosa del presbitero, le sue conseguenze penali e anche l'eventuale risarcimento di danni vengano imputati al presbitero che ha commesso il delitto e non al Vescovo o alla diocesi di cui il Vescovo ha la rappresentanza legale (cfr. can. 393)¹³.

4. Si ribadisce pertanto che nell'esercitare la funzione giudiziale, il Vescovo potrà avvalersi dei seguenti criteri generali:

«a) Purché ciò non comporti pregiudizio della giustizia, il Vescovo deve fare in modo che i fedeli risolvano in maniera pacifica le loro controversie e si riconcilino quanto prima, anche se il processo canonico fosse già iniziato, evitando così le permanenti animosità alle quali le cause giudiziarie sogliono dar luogo (cfr. can. 1446 CIC).

b) Il Vescovo osservi e faccia osservare le norme di procedura stabilite per l'esercizio della potestà giudiziale, poiché sa bene che tali regole, lungi dall'essere un ostacolo meramente formale, sono un mezzo necessario per la verifica dei fatti e il conseguimento della giustizia (cfr. cann. 135 § 3 e 391 CIC).

c) Se ha notizia di comportamenti che nuocciano gravemente al bene comune ecclesiale, il Vescovo deve investigare con discrezione, da solo o per mezzo di un delegato, sui fatti e la responsabilità del loro autore (cfr. can. 1717 CIC). Quando reputi di aver raccolto prove sufficienti dei fatti che hanno da-

¹² GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Rota Romana (17 febbraio 1979): *Insegnamenti di Giovanni Paolo II* (1979/2), p. 412.

¹³ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Nota esplicativa *Elementi per configurare l'ambito di responsabilità canonica del Vescovo diocesano nei riguardi dei presbiteri incardinati nella propria diocesi e che esercitano nella medesima il loro ministero* (12 febbraio 2004): *Communicationes*, 36 (2004), pp. 33-38.

to origine allo scandalo, proceda a riprendere o ammonire formalmente l'interessato (cfr. cann. 1339-1340 CIC). Ma ove ciò non bastasse per riparare lo scandalo, ristabilire la giustizia e conseguire l'emendazione della persona, il Vescovo dia inizio al procedimento per l'imposizione di pene, cosa che potrà fare in due modi (cfr. cann. 1341 e 1718 CIC):

- mediante un regolare processo penale, nel caso in cui, per la gravità della pena, la legge canonica lo esiga o il Vescovo lo ritenga più prudente (cfr. can. 1721 CIC);
- mediante un decreto extragiudiziale, conforme al procedimento stabilito nella legge canonica (cfr. can. 1720 CIC)»¹⁴.

5. Tuttavia si deve rilevare che possono verificarsi situazioni di grave indisciplina da parte del clero, nelle quali ogni tentativo di risolvere i problemi con i mezzi pastorali e con quelli canonici già previsti nel Codice di Diritto Canonico non si dimostra sufficiente ed idoneo a riparare lo scandalo, ristabilire la giustizia e fare emendare il reo (cfr. can. 1341 CIC).

Nell'intento di voler promuovere l'attuazione di quella *salus animarum*, che è suprema legge della Chiesa e di venire incontro a particolari esigenze sentite, anche con sofferenza, da non pochi Presuli nell'espletamento del loro quotidiano servizio di governo, questo Dicastero ha ritenuto opportuno sottoporre alla Sovrana considerazione la convenienza di concedere le seguenti Facoltà speciali, che, in data 30 gennaio u.s., il Sommo Pontefice ha concesso a questa Congregazione:

- I. La facoltà speciale di trattare e presentare al Santo Padre, per l'approvazione in forma specifica e decisione, i casi di dimissione dallo stato clericale «*in poenam*», con relativa dispensa dagli obblighi decorrenti dall'ordinazione, compreso il celibato, di chierici che abbiano attentato al matrimonio anche solo civilmente e che ammoniti non si ravvedano e continuino nella vita irregolare e scandalosa (cfr. can. 1394, § 1); e di chierici colpevoli di gravi peccati esterni contro il 6° Comandamento (cfr. can. 1395, §§ 1-2).
- II. La facoltà speciale di intervenire ai sensi del can. 1399 CIC, o agendo direttamente nei casi o confermando le decisioni degli Ordinari, qualora i competenti Ordinari lo chiedessero, per la speciale gravità

¹⁴ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi *Apostolorum Successores* (22 febbraio 2004), n. 68.

della violazione delle leggi, e per la necessità e l'urgenza di evitare un oggettivo scandalo.

Ciò è concesso unitamente alla deroga ai prescritti dei canoni 1317, 1319, 1342, § 2, e 1349 CIC, rispetto all'applicazione di pene perpetue, da applicare ai diaconi per cause gravi e ai presbiteri per cause gravissime, sempre portando i relativi casi direttamente al Sommo Pontefice per l'approvazione in forma specifica e decisione.

- III. La facoltà speciale di trattare i casi, prendendone atto e dichiarandone la perdita dello stato clericale, con relativa dispensa dagli obblighi sacerdotali, compreso il celibato, dei chierici che hanno abbandonato il ministero per un periodo superiore ai 5 anni consecutivi, e che dopo attenta verifica, per quanto possibile, persistono in tale assenza volontaria ed illecita dal ministero.

Al riguardo, si formulano i seguenti approfondimenti e si segnala la procedura da seguire da parte di quei Presuli che, ricorrendo le condizioni, ritenessero opportuno avvalersene.

6. Questa Congregazione ha studiato i casi dei chierici, presbiteri e diaconi, che:

- attentano il matrimonio anche solo civilmente e, ammoniti, non si ravvedono perseverando in una condotta irregolare e scandalosa (cfr. can. 1394, § 1);
- vivono in concubinato e commettono altri gravi delitti contro il sesto comandamento del Decalogo (cfr. can. 1395, §§ 1-2) e non dimostrano alcun segno di ravvedimento, nonostante le reiterate ammonizioni, né manifestano alcuna intenzione di chiedere la dispensa dagli oneri derivanti dalla sacra Ordinazione.

Spesso in tali ipotesi la pena della «sospensione» e l'irregolarità ai sensi del can. 1044 § 1, 3^o¹⁵ non si sono rivelate sufficienti ed idonee a riparare lo scandalo, ristabilire la giustizia e fare emendare il reo (cfr. can. 1341 CIC). Infatti, soltanto con la perdita dello stato clericale, a norma del can. 292 CIC, il chierico perde anche i diritti e non è tenuto ad alcun obbligo di tale stato.

Perciò il Sommo Pontefice Benedetto XVI si è degnato di concedere alla Congregazione per il Clero la speciale facoltà di:

¹⁵ Cfr. anche PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Dichiarazione (19 maggio 1997): *Communicationes*, 29 (1997), pp. 17-18.

trattare e presentare al Santo Padre, per l'approvazione in forma specifica e decisione, i casi di dimissione dallo stato clericale «in poenam», con relativa dispensa dagli obblighi decorrenti dall'ordinazione, compreso il celibato, di chierici che abbiano attentato al matrimonio anche solo civilmente e che ammoniti non si ravvedano e continuino nella vita irregolare e scandalosa (cfr. can. 1394, § 1); e di chierici colpevoli di gravi peccati esterni contro il 6° Comandamento (cfr. can. 1395, §§ 1-2).

Ogni eventuale caso dovrà essere istruito per mezzo di legittimo procedimento amministrativo, salvo sempre il diritto di difesa.

Per quanto concerne lo svolgimento del procedimento amministrativo (cfr. cann. 35-58, 1342, 1720 CIC), che in questo caso può essere svolto solo da chierici, si dovrà provvedere a:

- 1° Notificare all'imputato le accuse mosse a suo carico e le prove relative, dandogli la facoltà di produrre le sue difese, tranne che egli, legittimamente citato, abbia trascurato di presentarsi;
- 2° Esaminare attentamente, con l'assistenza di due assessori (cfr. can. 1424 CIC), tutte le prove, gli elementi raccolti e le difese dell'imputato;
- 3° Emanare il decreto, a norma dei cann. 1344-1350 CIC, se sul delitto commesso non ci siano dubbi e l'azione criminale non sia estinta ai sensi del can. 1362. Il decreto, emesso a norma dei cann. 35-58, dovrà essere debitamente motivato, esponendo in esso, sia pure in forma sommaria, le ragioni in diritto e in fatto.

7. Inoltre, si deve rilevare che si possono verificare situazioni di grave indisciplina da parte del clero e che ogni tentativo di risolvere i problemi con i mezzi pastorali e con quelli canonici già previsti dal Codice di Diritto Canonico talvolta non sortisce risultati positivi e la situazione rischia di perdurare eccessivamente, con grave scandalo dei fedeli e danno al bene comune.

In queste circostanze, sovente gli Ordinari hanno chiesto alla Sede Apostolica di agire direttamente o di confermare le loro decisioni, per affrontare le questioni con maggiore efficacia ed autorevolezza, talvolta anche comminando sanzioni perpetue, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, qualora le particolari circostanze lo richiedessero.

Perciò Sua Santità si è degnato di concedere alla Congregazione per il Clero la facoltà speciale di intervenire ai sensi del can. 1399 CIC, o agendo diret-

tamente nei casi o confermando le decisioni degli Ordinari, qualora i competenti Ordinari lo chiedessero, per la speciale gravità della violazione delle leggi, e per la necessità e l'urgenza di evitare un oggettivo scandalo.

Ciò è stato concesso in deroga ai prescritti dei canoni 1317, 1319, 1342, § 2, e 1349 CIC, rispetto all'applicazione di pene perpetue, da applicare ai diaconi per cause gravi e ai presbiteri per cause gravissime, sempre portando i relativi casi direttamente al Sommo Pontefice per l'approvazione in forma specifica e decisione.

Ciò comporta la speciale facoltà di intervenire ai sensi del can. 1399 CIC, agendo direttamente o confermando le decisioni degli Ordinari, qualora essi lo chiedessero, per infliggere una giusta pena o penitenza per una violazione esterna della legge divina o canonica. In casi veramente eccezionali ed urgenti, e di mancata volontà di ravvedimento da parte del reo, si potranno anche infliggere pene perpetue.

Ogni eventuale caso dovrà essere istruito per mezzo di legittimo procedimento amministrativo, salvo sempre il diritto di difesa.

8. Questa Congregazione ha esperienza di casi di presbiteri e diaconi che hanno abbandonato il ministero per un prolungato e continuato periodo. Nei casi in cui, dopo attenta verifica, per quanto possibile, si è accertata la persistenza di tale assenza volontaria ed illecita dal ministero, un intervento della Santa Sede garantirebbe l'ordine nella società ecclesiale e preserverebbe i fedeli dall'incorrere nell'*error communis* (cfr. can. 144 CIC) circa la validità dei Sacramenti.

Perciò Sua Santità si è degnato di concedere alla Congregazione per il Clero la speciale facoltà di:

trattare i casi, prendendone atto e dichiarandone la perdita dello stato clericale, con relativa dispensa dagli obblighi sacerdotali, compreso il celibato, dei chierici che hanno abbandonato il ministero per un periodo superiore ai 5 anni consecutivi, e che dopo attenta verifica, per quanto possibile, persistono in tale assenza volontaria ed illecita dal ministero.

Ogni eventuale caso, verificatosi anche antecedentemente alla concessione di questa facoltà, dovrà essere istruito sulla base della seguente procedura:

Art. 1. L'Ordinario di incardinazione può chiedere alla Sede Apostolica un rescritto con cui si dichiara la perdita dello stato clericale, con

relativa dispensa dagli obblighi sacerdotali, compreso il celibato, del chierico che ha abbandonato il ministero per un periodo superiore ai 5 anni consecutivi e che, dopo attenta verifica, per quanto possibile, persiste in tale assenza volontaria ed illecita dal ministero.

- Art. 2.* § 1. Competente è l'Ordinario di incardinazione del chierico.
- § 2. L'Ordinario competente può affidare l'istruttoria di questa procedura o stabilmente o caso per caso ad un sacerdote idoneo della propria o di altra Diocesi.
- § 3. In questa procedura deve sempre intervenire il Promotore di giustizia, per la doverosa tutela del bene pubblico.
- Art. 3.* La dichiarazione di cui all'art. 1 può essere effettuata solo dopo che l'Ordinario competente, condotte le opportune indagini, sulla base dell'eventuale dichiarazione del chierico stesso, o della deposizione di testimoni o per fama oppure da indizi, abbia raggiunto la certezza morale dell'abbandono irreversibile del chierico.
- Art. 4.* La notificazione di qualunque atto deve essere fatta tramite i servizi postali o in altro modo sicuro.
- Art. 5.* L'istruttore, terminata l'istruttoria, trasmetta tutti gli atti all'Ordinario competente con appropriata relazione; questi esprima il suo voto secondo verità.
- Art. 6.* L'Ordinario competente trasmetta alla Sede Apostolica tutti gli atti unitamente al suo voto ed alle osservazioni del Promotore di Giustizia.
- Art. 7.* Se, a giudizio della Sede Apostolica, si richiede un supplemento d'istruttoria, ciò sarà segnalato all'Ordinario competente indicando la materia circa la quale l'istruzione deve essere completata.
- Art. 8.* Il rescritto della perdita dello stato clericale, con relativa dispensa dagli obblighi decorrenti dalla sacra Ordine, compreso il celibato, è trasmesso dalla Sede Apostolica all'Ordinario competente, che provvederà a renderlo noto.

9. Dopo la perdita dello stato clericale, in casi eccezionali, il chierico che richiedesse la riabilitazione dovrà presentare alla Sede Apostolica debita richiesta tramite un Vescovo benevolo.

L'auspicio di questa Congregazione è che ogni Ordinario si applichi sempre più con autentica paternità e carità pastorale a far sì che i propri più preziosi collaboratori sappiano vivere la disciplina ecclesiastica come discepolanza, con profonde motivazioni interiori, ricordando che a nulla vale l'affanno del «fare» quotidiano senza l'«essere in Cristo».

Cláudio CARD. HUMMES
Prefetto

✠ Mauro PIACENZA
Arcivescovo tit. di Vittoriana
Segretario